

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1584-A)

*Urgenza*

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE CORBELLINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1961

Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione è stato motivato dalla necessità di rendere possibile la utilizzazione della somma di 30 milioni, che risultano disponibili nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici perchè non impiegati nella concessione del contributo annuo dell'1 per cento a favore di Istituti autonomi di case popolari, cooperative edilizie ed enti vari a contributo statale, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Alle opere previste fu di fatto provveduto a mezzo di fondi residui che risultarono disponibili nei capitoli appunto del bilancio dei lavori pubblici.

Si tratta di utilizzare tale somma per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi a questo scopo, con le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1960, n. 1201.

Si avrà perciò una maggior disponibilità in capitale di circa 500 milioni per la costruzione di opere la cui urgenza e indilazionabilità non abbisogna di illustrazione.

Dobbiamo riconoscere che l'urgenza del provvedimento viene determinata dal fatto di poter utilizzare i fondi stessi entro l'esercizio finanziario 1960-1961 come è stabilito dalla vigente legislazione; e conveniamo con le osservazioni avanzate in sede referente

nella discussione del provvedimento presso la VII Commissione, e cioè che il problema della ricostruzione delle case per i senza tetto abbisogna di un provvedimento di ben maggiore portata di questo, che si limita ad un semplice impiego di modesti fondi residui già disponibili.

Si ritiene tuttavia che il provvedimento proposto debba venire rapidamente approvato, anche se il valore capitale che si renderà disponibile risulta molto modesto; attendremo poi che la Camera dei deputati discuta ed approvi la proposta di legge presentata dall'onorevole Vittorio Cervone (Camera, n. 2168. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative alla ricostruzione di fabbricati danneggiati dalla guerra) che prospetta la necessità di finanziare i piani di ricostruzione e la costruzione di case per i senza tetto, prevedendo uno stanziamento complessivo di 600 milioni in annualità (corrispondenti a circa 10 miliardi in capitale): si potrà in tal modo portare un concreto contributo alla soluzione ormai indilazionabile del grave problema.

Per le ragioni sopra esposte la Commissione lavori pubblici propone al Senato di approvare senza indugio il provvedimento in esame.

CORBELLINI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico*

L'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, è sostituito dal seguente:

« È stabilito per l'esercizio finanziario 1960-1961, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 760.000.000, di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del 1° e 2° comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 520.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949,

n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 215.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

4) lire 15.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogata con le leggi 1° ottobre 1951, n. 1141, e 28 marzo 1957, n. 222, ed ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1964-65 con la legge 6 luglio 1960, n. 678 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.